

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Art. 1 - Istituzione

Su iniziativa e con il sostegno della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata", che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento, è istituita l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".

Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università Telematica, in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente.

Art. 2 - Sede

L'Università Telematica ha sede legale in Roma.

L'Università Telematica ha sede operativa centrale in Roma.

L'Università Telematica, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, delegazioni, dipendenze e rappresentanze.

Art. 3 - Personalità giuridica

L'Università Telematica ha personalità giuridica propria. Essa ha natura di istituzione universitaria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 4 – Scopi istituzionali

L'Università Telematica nasce con lo scopo di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per tutto l'arco della vita, inteso come essenziale ed insostituibile strumento di realizzazione personale e sociale dell'uomo.

Per il perseguimento di questo obiettivo l'Università Telematica utilizza le metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di *e-learning*, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili.

Ai fini del raggiungimento delle proprie finalità, l'Università Telematica cura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di Corsi universitari e post-universitari a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico del D.M. 17 aprile 2003.

L'Università Telematica rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

L'Università Telematica può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, con particolare riguardo per l'aggiornamento, lo sviluppo e la valorizzazione del personale occupato nelle piccole e medie imprese, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

L'Università Telematica promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Le attività di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.

L'Università Telematica assicura in ogni caso la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

L'Università Telematica promuove e favorisce forme di partenariato, scambio e collaborazione con realtà nazionali ed internazionali pubbliche e/o private, per la realizzazione dei propri scopi ed un costante rapporto con le realtà socio-economiche nazionali ed internazionali.

Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali.

Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, quali componenti fondamentali dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 5 - Attività strumentali

L'Università Telematica realizza ogni attività strumentale al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Essa, tra l'altro, può:

- a) concludere accordi, intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche stranieri;
- b) amministrare e gestire i beni e le dotazioni di cui abbia la disponibilità, nonché le strutture che abbia in uso;
- c) accedere a fondi privati e pubblici, nazionali ed internazionali;
- d) concorrere allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria;
- e) partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria.
- f) realizzare studi e ricerche, analisi ed elaborazioni di processi formativi e competenze professionali, soprattutto nell'ambito della formazione continua, ricerca e realizzazione di tirocini formativi, stages e/o forme di coinvolgimento delle imprese e del mondo associativo e imprenditoriale. Tali attività sono

realizzate e corealizzate utilizzando prioritariamente le risorse, le capacità e le competenze della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata" o dei singoli membri della stessa.

Art. 6 - Autonomia e Risorse

Ai sensi dell'art. 33 Cost., l'Università Telematica è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, conformemente alle leggi sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.

Al mantenimento dell'Università Telematica sono destinate le tasse universitarie, i contributi ed i diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Università Telematica:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Esecutivo, ove costituito
- il Rettore
- il Senato Accademico
- le Facoltà
- il Nucleo di valutazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- il Presidente della Società Consortile “Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata”;
- il Rettore;
- sette membri designati dalla Società Consortile “Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

Nel Consiglio di Amministrazione siede, senza potere di voto, un esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie, nominato dalla Società Consortile “Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e privati oppure istituzionali i quali si impegnino a versare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Università, nella misura determinata dal Consiglio stesso. Essi durano in carica per il periodo di erogazione del contributo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al proprio esterno, il Direttore generale, al quale è rimessa la gestione amministrativa dell'Università Telematica in attuazione e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.

La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di gestione e di governo dell'Università in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale. Esso ha competenza in ordine ad ogni provvedimento impegnativo sul piano della spesa.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università Telematica in funzione degli scopi istituzionali;
- b) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) provvede alla destinazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) determina i fabbisogni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e ne definisce i contingenti, deliberando anche sulle relative assunzioni;
- e) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca. L'Università Telematica recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
- f) delibera in merito all'apertura di nuove sedi secondo le normative vigenti;
- g) delibera, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
- h) delibera, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
- i) può nominare Comitati di progetto, sia a livello nazionale che a livello territoriale, definendone altresì composizione, funzioni e modalità operative tramite apposito regolamento;
- j) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo secondo le normative vigenti;
- k) delibera, anche su proposta del Senato Accademico, in merito alla attuazione dei progetti di ricerca;

- l) delibera in merito ai contenuti del contratto con gli studenti relativo alla fruizione dei servizi erogati dall'Università Telematica, prevedendo altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richieste degli studenti e garantendo a questi, in ogni caso, il completamento del proprio ciclo formativo;
- m) approva contratti e convenzioni con altre Università;
- n) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;
- o) delibera in ordine alle liti e nomina per le stesse procuratori e difensori;
- p) delibera eventuali transazioni;
- q) sentiti il Senato Accademico e il Comitato di progetto nazionale, se costituito, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;
- r) nomina il Rettore ed i Presidi di Facoltà;
- s) sentito il Senato Accademico, delibera le modifiche del presente Statuto;
- t) sentito il Senato Accademico, delibera l'istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti e approva, su proposta di questi, il rispettivo regolamento interno;
- u) nomina un proprio rappresentante nell'ambito del Senato accademico e dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti;
- v) nomina i membri del Nucleo di valutazione interno e ne approva il relativo Regolamento di funzionamento;
- w) esprime il proprio parere vincolante in merito ai contenuti della Carta dei servizi;
- x) delibera la costituzione del Comitato esecutivo, determinandone il numero dei componenti e le competenze allo stesso delegate;
- y) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- z) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre funzioni di raccordo tra istanze del mercato del lavoro, esigenze di sviluppo economico ed adeguamento dell'offerta formativa dell'Università Telematica, avvalendosi delle competenze dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti.

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- a) delibera su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, e dei relativi ordinamenti didattici;
- b) delibera, sentito il Senato Accademico, a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra offerta formativa, definendone i contenuti;
- c) nomina un Responsabile di progetto ed un Coordinatore scientifico per ciascuno dei Corsi di studio o dell'attività formativa istituita o attivata, definendone i rispettivi compiti. Il coordinatore scientifico è nominato nell'ambito dei docenti componenti il Consiglio di Facoltà cui afferisce ciascun Corso di studio o prodotto formativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei propri componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonché le relative modifiche sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito del Ministero ai sensi della normativa vigente e sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche, eventualmente, in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;
- c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) presiede ed è membro del Comitato esecutivo, se costituito;
- e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere personalmente, in caso di necessità o di urgenza, ogni provvedimento compreso tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se costituito. A questi ultimi spettano, in relazione alle rispettive competenze, nella prima seduta utile, l'approvazione o la ratifica delle determinazioni adottate.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da un numero massimo di cinque membri, che delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Rettore

Il Rettore dura in carica quattro anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico e scientifico.

Egli non può assumere la carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 13 - Compiti del Rettore

Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Presiede il Senato Accademico.

Il Rettore esercita le prerogative disciplinari sugli studenti.

Riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università.

Il Rettore conferisce i titoli conseguiti nell'Università Telematica. Sentito il Senato Accademico, può stipulare convenzioni con Università italiane e straniere al fine del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Rettore parte delle proprie prerogative.

Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 14 - Il Senato Accademico

Il Senato Accademico è composto da:

- il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
- i Presidi di Facoltà;
- i Coordinatori scientifici dei Corsi di studio o delle altre attività formative istituite e attivate;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel Senato Accademico siedono, senza potere di voto, due membri nominati dalla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata", di cui uno esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie ed uno esperto nelle materie del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

Art. 15 - Funzioni del Senato Accademico

Il Senato Accademico indirizza, programma e coordina l'attività didattica e scientifica dell'Università Telematica. Esso, in particolare:

- a) formula e propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente;
- b) definisce i contenuti dei Corsi di studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- c) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonché il materiale didattico erogato ed i servizi offerti;
- d) delibera in merito alla assegnazione delle risorse finanziarie definite dal Consiglio di Amministrazione e destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attività e di sviluppo dell'Università Telematica;
- e) delibera in merito all'afferenza dei Corsi di studio e di ogni altra attività formativa alle Facoltà;
- f) sentito il parere dei Responsabili di progetto e dei Coordinatori scientifici competenti, formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, nonché alla stipula di ogni altro atto necessario alla copertura degli insegnamenti attivati;
- g) approva il Manifesto generale degli studi;
- h) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreché le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;
- i) propone ai Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti, la effettuazione di specifiche indagini sul mercato del lavoro, sul tessuto economico-produttivo e sui loro fabbisogni,

con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo economico;

- j) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno;
- k) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici;
- l) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti;
- m) esprime il proprio parere in merito alla sottoscrizione, da parte del Rettore, di convenzioni con Università italiane e straniere ai fini del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Università Telematica;
- n) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
- o) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione;
- p) sentito il parere del Responsabile di progetto e del Coordinatore scientifico, programma le attività didattiche dei Corsi di studio e delle altre attività formative.

Art. 16 - Facoltà e Consiglio di Facoltà

Alle Facoltà, che hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto, sono demandati il coordinamento e la organizzazione dell'attività didattica, per il conseguimento dei titoli accademici e scientifici, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

Nell'ambito di ciascuna Facoltà è costituito il relativo Consiglio, che è formato da tutti i titolari di un incarico di insegnamento relativo ad un Corso di studi o di altra attività formativa afferente alla Facoltà medesima. Sono membri del Consiglio di Facoltà, nella sua

composizione allargata, anche i Responsabili di progetto indicati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Corso di studi o altra attività formativa afferente alla Facoltà.

Art. 17 - Preside di Facoltà

Il Preside è organo della Facoltà.

Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di prima fascia titolari degli insegnamenti relativi ai Corsi di studio o alle altre attività formative afferenti alla Facoltà. Il Preside dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Preside promuove e coordina l'attività della Facoltà, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle sue delibere. In particolare, il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno. Il Preside è membro del Senato Accademico.

Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà gestisce l'attività didattica e scientifica. Esso, in particolare,

- A) nella sua composizione ristretta ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dei ricercatori:
 - a) formula proposte sulla copertura degli insegnamenti vacanti e sulla designazione dei professori a contratto;
 - b) formula proposte sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
 - c) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati.
- B) nella sua composizione allargata ad ogni altra componente, compreso il Responsabile di progetto nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- d) coordina le attività dei Corsi di studio e delle altre attività formative ;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione dei Corsi di studio e delle altre attività formative;
- f) programma ed organizza le attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, approvando il Manifesto degli studi di Facoltà ed il Calendario didattico;
- g) formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio.

All'interno della Facoltà possono essere costituiti organismi di coordinamento con competenza limitata ai singoli Corsi di studio o altre attività formative istituite o attivate.

Art. 19 - Corpo docente e Ricercatori

Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

I contratti di cui al comma precedente sono rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e non attribuiscono alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

Contratti di insegnamento, di diritto privato, rinnovabili e che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base ed applicata.

Art. 20 - Personale tecnico-amministrativo

L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro applicabili.

Art. 21 - Nucleo di valutazione

L'Università Telematica procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di efficacia ed efficienza, al fine di assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e di ottimizzare le risorse disponibili.

L'Università Telematica adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa nonché delle attività didattiche e di ricerca. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione

Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

I compiti ed il funzionamento del Collegio sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.

Art. 23 - Direttore generale

Il Direttore generale dell'Università, nominato ai sensi dell'art. 8, è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale.

Il relativo contratto definirà diritti e doveri del Direttore generale e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24 - Studenti, ammissione, attività di orientamento e tutorato, diritto allo studio, contratto con lo studente e Carta dei servizi

Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, può determinare le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a

favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

La Carta dei Servizi ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Università. In particolare la Carta comprende tutte le informazioni relative:

- a) ai diritti e doveri degli studenti;
- b) alle attività didattiche;
- c) alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
- d) alle soluzioni tecniche fornite.

Art. 25 - Cessazione di attività

Qualora l'Università Telematica dovesse cessare, per qualsiasi motivo, la sua attività, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Art. 26 - Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a 36 mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Comitato di progetto nazionale, se costituito, sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente della Società Consortile "Universitas Mercatorum Società Consortile a Responsabilità Limitata" e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Società Consortile stessa.

Il Comitato tecnico organizzatore assumerà le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli organi

statutari, anche in via progressiva, e cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.

Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.